

TRIBUNALE DI BARI
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice

letti gli atti relativi al ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale ex art. 35 d.lgs. n. 25/2008, come modificato dall'art. 19 d.lgs. n. 150/2011 depositato in data 05.10.2015

da

[] nato in Senegal in data [] elettivamente domiciliato in Taranto alla via Alto Adige n. 95 presso lo studio dell'avv. Mariagrazia Stigliano dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso;

RICORRENTE

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO- COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI

RESISTENTE

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESO IL TRIBUNALE DI BARI:

verificata la regolare costituzione del contraddittorio;
sciolta la riserva (cfr. verbale di udienza del 07.03.2016)
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il ricorrente [], cittadino senegalese, ha impugnato il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari in data 07.08.2015 recante il diniego di riconoscimento della protezione internazionale, ed ha chiesto il riconoscimento della stessa o di quella più gradata della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione umanitaria.

L'Amministrazione con memoria depositata il 04.03.2016 si è costituita ed ha insistito per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Il ricorso va accolto limitatamente alla domanda subordinata di protezione sussidiaria. Secondo la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 ed il D.Lgs. n. 251/2007 requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione



personale e diretta nel paese di origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Ai sensi degli artt. 2 lett. g) e 14 del d.lgs. n. 25/2007, poi, è ammissibile la protezione sussidiaria in favore del cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, costituito dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, o dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Il richiedente la protezione internazionale in una delle anzidette forme è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall'onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata, anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio.

Qualora tuttavia taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione plausibile della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato (Cass. S.U. n. 27310/2008). In altre parole, allorquando l'onere della prova non sia stato assolto dal richiedente la protezione internazionale per motivi ritenuti in qualche misura "meritevoli" dal legislatore (art. 3, co. 5, d.lgs. n. 251/2007) il Giudice non può *sic et simpliciter* accogliere l'istanza, ma è comunque chiamato a valutare la fondatezza dei relativi presupposti sostanziali alla stregua di una valutazione probabilistica da compiersi in forza non di mere ipotesi astratte o congetturali, ma in base alle condizioni concrete esistenti nel Paese di origine dello straniero, la cui sussistenza deve pur sempre essere dimostrata dall'istante, quanto meno in termini di prova logica o circostanziale. All'uopo, infatti, non sono sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente il quale per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie



tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale (tra le altre Cass. n. 26278/2005, n. 18353/2006, n. 26822/2007).

Venendo alle risultanze di causa il ricorrente in sede di audizione innanzi alla Commissione ha dichiarato di essere cittadino senegalese originario del villaggio Thibbo nella regione di Kolda, di essere fuggito dal suo Paese in quanto il fuoco che aveva appiccato per bruciare le sterpaglie esistenti sul terreno di suo padre si era propagato in maniera incontrollata ed aveva cagionato un incendio ad una vicina foresta dello Stato e, per tale motivo, era stato condannato al pagamento di quattro milioni di franchi oppure ad una pena detentiva di sei anni di reclusione.

Le circostanze narrate, anche laddove attendibili (la Commissione le ha ritenute non attendibili poiché il ricorrente ha corretto la data in cui sarebbe scoppiato l'incendio e non ha prodotto la relativa documentazione), attengono in definitiva alla sfera privata o del diritto penale ordinario e come tali non possono essere ricondotte alle ipotesi che, a norma dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951, sono a fondamento dello status di rifugiato.

A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi con riguardo alla richiesta di protezione sussidiaria.

La Commissione Territoriale non ha contestato che il ricorrente provenga da un villeggio della regione di Kolda nella cosiddetta Casamance, zona meridionale del Senegal posta al confine con il Gambia.

La storia personale di si intreccia con quella delle tensioni e dei conflitti vissuti in tale area.

Le notizie generali riguardanti il Senegal (acquisite dall'ufficio, anche ai sensi dell'art. 19, co.8, d.Lgs. n. 150/2011) attestano l'esistenza di una situazione di violazione di diritti umani e di abusi nella regione di Casamance.

Nell'ultimo aggiornamento del sito "viaggiaresecuri.it" si legge che "... *Nella regione meridionale della Casamance, compresa fra Gambia e Guinea Bissau, si trascinano gli effetti di un trentennale conflitto di matrice indipendentista. Saltuariamente si verificano scontri armati tra forze di sicurezza senegalesi e ribelli. In caso di viaggi nella regione si raccomanda pertanto di mantenere elevato il livello di attenzione L'utilizzo delle strade secondarie, e tanto più di sentieri non asfaltati, è sconsigliato (in particolare nelle zone più prossime alla frontiera con Gambia e Guinea-Bissau) per la presenza di mine e per gli atti di banditismo. Si consiglia quindi di privilegiare gli spostamenti lungo gli assi principali (Ziguinchor-Sénoba, via Bignona, e Ziguinchor-Cap Skirring), evitando le ore notturne e i trasferimenti in solitudine.*



Alla luce della suddetta situazione di fatto ritiene il Giudicante che debbano ritenersi sussistenti gli elementi richiesti per il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria.

Emerge, infatti, dalle notizie acquisite che sussiste in Casamance uno stato di violenza in una situazione di conflitto interno armato tale da determinare per i civili una minaccia grave per la propria vita e per la propria persona ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, lett. g e 14 D.Lgs. n. 25/2007.

Al ricorrente, pertanto, deve essere riconosciuta la protezione sussidiaria.

Deve, poi, essere accolta la domanda di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato reiterata in sede giurisdizionale.

La particolare natura della controversia e la controvertibilità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 05.10.2015 così provvede:


accoglie la domanda e, per l'effetto, riconosce a nato in Senegal in data la protezione sussidiaria;

ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;

spese compensate.

Bari 14.12.2016

Il Giudice



Depositato in Cancelleria

15-12-16

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Emilio Sportelli Dambruoso